

COMUNE DI GABICCE MARE

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

*Approvato con D.C. n. 19 del 19/03/1999, modificato con D.C. n. 27 del 21/04/1999 e
aggiornato con le modifiche apportate dalla D.C. n. 8 del 15/03/2007 e dalla D.C. n. 13 del
29/03/2011.*

SOMMARIO

(In corsivo-grassetto gli articoli modificati con Delibera del Consiglio n. 13 del 29/03/2011)

Art. 1 - Oggetto del regolamento.	pag. 2
Art. 2 - Irrogazione delle sanzioni.	pag. 2
Art. 3 - Colpevolezza dell'autore della infrazione.	pag. 2
Art. 4 - Forme di semplificazione amministrativa nel contenzioso tributario.	pag. 2
Art. 5 - Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni formali.	pag. 2
Art. 6 – Criteri per la determinazione della gravità della violazione per la misura base delle sanzioni nel caso di infrazioni sostanziali.	pag. 3
Art. 6 bis – Criteri di determinazione degli elementi soggettivi della violazione.	pag. 4
Art. 7 Concorso di violazioni e violazioni continuate.	pag. 5
Art. 8 - Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili.	pag. 5
Art. 9 – [Abrogato]	pag. 6
Art. 10 - [Abrogato]	pag. 6
Art. 11 - Sanzioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	pag. 6
Art. 12 - Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità.	pag. 7
Art. 13 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione.	pag. 7
Art. 14 - [Abrogato]	pag. 7
Art. 14 bis – Interessi.	pag. 7
Art. 15 - Rinvio ed entrata in vigore.	pag. 8

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali, ai sensi dei decreti legislativi 18.12.1997 n° 471, n° 472 e n° 473 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento sono irrogate dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

Art. 3 - Colpevolezza dell'autore della infrazione

1. Il comportamento trasgressivo determinato da dolo o colpa grave deve essere accertato e provato da colui che irroga la sanzione.
2. L'esistenza della colpa si presume per il semplice fatto del comportamento trasgressivo e non richiede quindi la prova della sua esistenza; spetta all'autore della violazione l'onere di provarne l'inesistenza.

Art. 4 - Forme di semplificazione amministrativa nel contenzioso tributario

1. E' fatto obbligo agli uffici preposti alle entrate di informare i contribuenti delle forme di agevolazione, ravvedimento operoso, conciliazione, accertamento con adesione, ecc. previste in materia di sanzioni tributarie e di darne corretta e tempestiva applicazione.
2. E' cura degli uffici predisporre tutte le idonee procedure atte al più completo snellimento e semplificazione delle procedure tributarie.

Art. 5 - Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni formali.

1. Nei casi di infrazioni formali non incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni saranno quantificate, come più precisamente indicato negli articoli successivi, secondo i criteri seguenti:
 - **nessuna sanzione** per quelle infrazioni formali che non comportano una specifica attività dell'ufficio per chiarirne la portata, in quanto relative ad elementi privi di particolare rilevanza ai fini dell'attività di controllo del Comune;
 - sanzione applicata in **misura minima** per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata; la stessa misura si applica per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta;
 - sanzione applicata in **misura intermedia** tra minimo e massimo per le infrazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione

o compilazione infedele e comunque in ogni caso di inadempimento del contribuente a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

– sanzione applicata in **misura massima** per le infrazioni di cui al precedente comma che siano caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

2. Alle misure come determinate ai commi precedenti si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti al successivo art. 6 bis.¹

Art. 6 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRAVITA' DELLA VIOLAZIONE PER LA MISURA BASE DELLE SANZIONI NEL CASO DI INFRAZIONI SOSTANZIALI.²

1. Nei casi di infrazioni incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni base saranno quantificate, secondo i criteri seguenti, e tenuto conto di quanto indicato negli articoli successivi:³

- sanzione applicata nell'importo **minimo** quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione **non superiore al 40%** del tributo dovuto;

- sanzione applicata nell'importo **intermedio** tra il minimo ed il massimo quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione **superiore al 40%** del tributo dovuto;

- sanzione applicata nell'importo **intermedio** tra il minimo ed il massimo quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione **non superiore ad € 206,58**.

- sanzione applicata nell'importo **massimo** quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione **superiore ad € 206,58**. Al fine di individuare il limite sopra indicato si deve avere riguardo all'importo del solo tributo evaso per anno di imposizione, senza considerare le sanzioni e gli interessi applicabili.

- sanzione applicata nell'importo **minimo** quando l'omissione della dichiarazione o denuncia non è accompagnata da evasione del tributo.

ART. 6 BIS – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI SOGGETTIVI DELLA VIOLAZIONE.⁴

1. I criteri di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento consentono la determinazione della sanzione sulla base oggettiva della gravità della violazione. La base soggettiva della condotta dell'agente è invece desunta dalle eventuali ipotesi di recidiva, di concorso e di continuazione della violazione. La base soggettiva della personalità dell'autore della violazione è desunta dall'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, soprattutto con

¹ Comma inserito con D. C. n. 13 del 29/03/2011.

² Rubrica modificata con D. C. n. 13 del 29/03/2011.

³ Norma modificata con D. C. n. 13 del 29/03/2011.

⁴ Norma inserita con D. C. n. 13 del 29/03/2011.

riguardo alle ipotesi di ravvedimento, oltre a gravi e particolari situazioni di disagio economico individuate caso per caso, che possono portare a comminare un diverso ammontare di sanzione.

2. Per le violazioni di omessa denuncia, per le quali si assume configurarsi un comportamento doloso, e per le violazioni di infedele denuncia, per le quali si assume configurarsi un comportamento gravemente colposo, sono stabiliti i seguenti criteri e le relative misure sanzionatorie:

- l'opera svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, anche con riferimento alle ipotesi di ravvedimento e di fattiva collaborazione, ove richiesta, nell'ambito dell'attività istruttoria dell'ufficio, è valutata positivamente e la misura della sanzione come determinata dall'art. 6 è diminuita del 25%;

- la personalità del trasgressore e la sua condotta, se riferita a comportamenti in violazione di norme tributarie in periodi precedenti a quello accertato, o desunta da tutte le notizie ed informazioni utili allo scopo, è valutata negativamente e la misura della sanzione come determinata dall'art. 6 è aumentata del 25%, mentre se riferita a comportamenti di disattenzione rispetto a indicazioni e istruzioni impartite dagli uffici comunali la stessa misura è aumentata del 35 %;

- le condizioni economiche e sociali indicatrici di una generale condizione disagiata del contribuente, meritevoli di considerazione nella determinazione della sanzione, riducendola del 20%, sono le seguenti:

a) il nucleo familiare del contribuente che percepisce solo redditi da pensione e possiede solo l'abitazione in cui dimora abitualmente e relative pertinenze

b) il nucleo familiare del contribuente che si trova in condizioni di disagio socio economico attestato dai servizi competenti.

Le suddette condizioni sono desunte dalle banche dati a cui il Comune è abilitato ad accedere o dalla documentazione fornita dal contribuente stesso."

4. Le percentuali indicate al comma precedente sono applicate alla sanzione come determinata dall'art. 6 del Regolamento e sono cumulabili.

5. Qualora l'applicazione delle combinazioni di percentuali in aumento e/o in diminuzione delle sanzioni diano luogo ad una percentuale superiore o inferiore ai minimi stabiliti per legge saranno applicabili tali ultimi limiti.

Art. 7 - Concorso di violazioni e violazioni continuate.

1. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è punito con la sanzione più grave **aumentata del 100%.**

2. Chi anche con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della medesima disposizione, è punito con la sanzione più grave **aumentata del 50%.**

3. A chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la

liquidazione, anche periodica, del tributo, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave **umentata del 100%**.

4. Se le violazioni di cui ai commi precedenti rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento quella più grave **umentata di un quinto**.
5. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base è **umentata del 100%**.
6. Nei confronti di chi incorre in altra violazione della stessa indole, commessa nei tre anni precedenti, non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 o in dipendenza di adesione all'accertamento, la sanzione è **umentata del 50%**.
7. Nel caso di manifesta sproporzione tra entità del tributo e sanzione, questa si applica nella misura della **metà del minimo**. Si ha manifesta sproporzione quando l'ammontare della sanzione applicabile è superiore al triplo del tributo cui la violazione si riferisce.

Art. 8 - Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del **200%** dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a **€ 206,58**, se l'evasione non è superiore ad **€ 206,58**, si applica la sanzione nella misura del **150%** dell'imposta dovuta, con il minimo di **€ 51,64**. Si applica la sanzione del **100%** quando l'omissione della dichiarazione o denuncia non è accompagnata da evasione del tributo.
2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del **50%** della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore al 40% del tributo dovuto, e la sanzione del **75%** se superiore.
3. Per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata nonché per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta, si applica la sanzione nella misura di **€ 51,64**. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di **€ 154,93**. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di **€ 258,22**.
4. ***Alle misure come determinate ai commi precedenti si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti al precedente art. 6 bis.***⁵

Art. 9 - Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

[ABROGATO]⁶

⁵ Comma inserito con D. C. n. 13 del 29/03/2011.

⁶ Norma abrogata con D. C n. 13 del 29/03/2011.

Art. 10 - Sanzioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

[[ABROGATO]]⁷

Art. 11 - Sanzioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del **200%** dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore ad **€ 206,58**, se l'evasione non è superiore ad **€ 206,58** si applica la sanzione nella misura del **150%** dell'imposta dovuta, con il minimo di **€ 51,64**.
2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del **50%** della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore al 40% del tributo dovuto e la sanzione del **75%** se superiore.
3. Per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata nonché per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta, si applica la sanzione nella misura di **€ 25,82**. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di **€ 154,93**. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di **€ 258,22**.
4. ***Alle misure come determinate ai commi precedenti si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti al precedente art. 6 bis.***⁸

Art. 12 - Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del **200%** dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore ad **€ 258,22**, se l'evasione non è superiore ad **€ 258,22** si applica la sanzione nella misura del **150%** dell'imposta dovuta, con il minimo di **€ 51,64**.
2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del **50%** della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore al 40% del tributo dovuto e la sanzione del **75%** se superiore.
3. Per le infrazioni formali relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo e che richiedono all'ufficio una specifica attività per chiarirne la portata nonché per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta, si applica la sanzione nella misura di **€ 25,82**. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di **€ 154,93**. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di **€ 258,22**.

⁷

Norma abrogata con D. C n. 13 del 29/03/2011.

⁸

Comma inserito con D. C. n. 13 del 29/03/2011.

4. ***Alle misure come determinate ai commi precedenti si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti al precedente art. 6 bis.***⁹

Art. 13 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione.

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente aderisce all'accertamento, con il pagamento del tributo dovuto e delle relative sanzioni. Le sanzioni sono ridotte anche nei casi in cui si applichi l'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19.6.1997 n°218 e successive modifiche ed integrazioni, come recepite dal relativo regolamento comunale.
2. [ABROGATO]¹⁰
3. [ABROGATO]¹¹

Art. 14 - Particolari condizioni personali del soggetto accertato.

[ABROGATO]¹²

Art. 14 bis - Interessi ¹³

1. La misura annua degli interessi dovuti dai contribuenti e di competenza del comune di Gabicce Mare viene determinata in aumento di 2,5 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo. Il calcolo degli stessi sarà effettuato in base alla normativa vigente.

Art. 15 - Rinvio ed entrata in vigore.

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 18.12.1997 n° 471, n° 472 e n° 473 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999 e si applica anche in riferimento alle annualità anteriori che siano ancora suscettibili di accertamento.

⁹ Comma inserito con D. C. n. 13 del 29/03/2011.
¹⁰ Norma abrogata con D. C n. 13 del 29/03/2011.
¹¹ Norma abrogata con D. C n. 13 del 29/03/2011.
¹² Norma abrogata con D. C n. 13 del 29/03/2011.
¹³ Articolo in vigore dal 1° gennaio 2007 (D.C. n. 8 del 15/03/2007)